

Fabio Torcisi e altri autori

POLIZIA MUNICIPALI E LOCALE

CONCORSI PER AGENTI E UFFICIALI



© Copyright by ConcorsiPubblici.com
via Castellabate, 30
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
www.librieconcorsi.com
Polizia Municipale e Locale Concorsi per Agenti e Ufficiali
Edizione ConcorsiPubblici.com
Autore Fabio Torcisi, altri autori
ISBN 9788885570337
Prima edizione 2026
Copertina: Elaborazione Valeria Sciacca, immagini Freepik
Impaginazione a cura di: Valeria Sciacca

INDICE ARGOMENTI

| | |
|---|------------|
| Polizia municipali e locale | 3 |
| SEZIONE 1 | |
| Diritto costituzionale | 8 |
| Elementi di diritto | 9 |
| Il diritto costituzionale | 9 |
| SEZIONE 2 | |
| Diritto amministrativo | 28 |
| Elementi di diritto amministrativo | 29 |
| Nozioni di diritto regionale | 71 |
| Nozioni essenziali di diritto civile | 76 |
| Gli atti giuridici e il negozio giuridico: presupposti ed elementi. | 82 |
| Invalidità, vizi della volontà e patologie del negozio giuridico | 88 |
| I diritti della personalità | 96 |
| I diritti reali | 99 |
| Il possesso | 109 |
| I diritti relativi: le obbligazioni | 112 |
| I contratti | 120 |
| I principali contratti tipici | 123 |
| SEZIONE 3 | |
| Diritto penale | 134 |
| SEZIONE 4 | |
| Elementi di procedura penale. Il ruolo della polizia giudiziaria nell'accertamento del reato. | 146 |
| SEZIONE 5 | |
| Legislazione di pubblica sicurezza | 242 |
| Profili organizzativi | 243 |
| Le forze di polizia | 256 |
| I provvedimenti e la tutela dei cittadini | 264 |
| Le materie relative all'attività di pubblica sicurezza | 274 |
| Armi | 281 |
| Gli esercizi pubblici | 293 |
| Identificazione delle persone | 309 |

| | |
|---|-----|
| SEZIONE 6 | |
| Disciplina degli stranieri | 316 |
| SEZIONE 7 | |
| Ordinamento enti locali | 340 |
| Autonomia statutaria e regolamentare | 341 |
| Gli istituti di partecipazione | 360 |
| Le funzioni del comune | 372 |
| Forme di decentramento e associative | 382 |
| Il consiglio comunale | 397 |
| La giunta comunale | 413 |
| Deliberazioni proposte pareri e verbali | 419 |
| Il controllo sulle deliberazioni | 436 |
| Sindaco e presidente della provincia | 444 |
| Status degli amministratori locali | 457 |
| Dirigenti, responsabile del servizio, segretario, direttore generale | 464 |
| SEZIONE 8 | |
| Illecito amministrativo: legge 689/1981 | 482 |
| Parte sostanziale del sistema sanzionatorio amministrativo | 483 |
| Parte procedurale del sistema sanzionatorio amministrativo | 503 |
| SEZIONE 9 | |
| Polizia locale e l'ordinamento della polizia municipale | 522 |
| SEZIONE 10 | |
| Servizi di igiene e sanità: polizia urbana, sanitaria, veterinaria e mortuaria | 536 |
| SEZIONE 11 | |
| Polizia commerciale, annonaria e metrica | 572 |
| SEZIONE 12 | |
| Tutela del territorio e dell'ambiente: polizia edilizia, demaniale e ambientale | 604 |
| SEZIONE 13 | |
| Circolazione e infortunistica stradale | 662 |
| Disposizioni generali del codice della strada | 663 |
| Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche | 683 |
| Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale | 705 |
| Veicoli in generale | 716 |
| Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi | 733 |

| | |
|---|------------|
| Veicoli a motore e loro rimorchi | 739 |
| Destinazione ed uso dei veicoli | 749 |
| Documenti di circolazione e immatricolazione | 758 |
| Circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici | 771 |
| Guida dei veicoli e conduzione degli animali | 779 |
| Norme di comportamento | 807 |
| Illeciti amministrativi e relative sanzioni | 858 |
| Sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie | 871 |
| Illeciti penali | 885 |
| Quiz ufficiali e gratuiti per la tua preparazione | 892 |

Sezione 1

DIRITTO COSTITUZIONALE

CAPITOLO 1

ELEMENTI DI DIRITTO IL DIRITTO COSTITUZIONALE

1. Lo Stato
2. Le funzioni dello Stato
3. Elementi costitutivi dello Stato
4. Gli organi dello Stato italiano
5. Il Parlamento
6. Le funzioni del parlamento
7. Il procedimento legislativo
8. Il Presidente della Repubblica
9. Il Governo
10. La Magistratura
11. La Corte Costituzionale

CAPITOLO 1

ELEMENTI DI DIRITTO

IL DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto costituzionale è una branca del diritto pubblico e, specificamente, quella che *studia i principi e le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli Stati, nonché i rapporti tra gli stati e i loro cittadini e coloro che, pur non essendo cittadini, vivono nello Stato o appartengono alla comunità statale* (si pensi, ad esempio, agli stranieri, agli apolidi, ai bipolidi, etc.).

Il diritto costituzionale, dunque, detta le regole fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento di uno Stato, cioè quelle relative all'esercizio dei **poteri “sovra**n”, ovvero il potere **legislativo**, quello **esecutivo** e quello **giurisdizionale**. Detta in altro modo, il potere di fare le leggi, il potere di attuarle, e il potere di dirimere le controversie e quindi giudicare e punire chi trasgredisce le regole. Mentre in passato tali poteri venivano detenuti ed esercitati da poche persone (se non da un'unica persona), oggi queste funzioni vengono svolte da complesse persone giuridiche, gli Stati appunto. E il diritto costituzionale studia proprio le regole che consentono a questa complessa e gigantesca persona giuridica di funzionare e di perseguire gli interessi che una comunità si prefigge.

- Di particolare rilievo, nel diritto costituzionale moderno, è la centralità con cui si pone – rispetto al passato – l'uomo e i suoi diritti inviolabili. Tante costituzioni moderne (anche quella italiana), infatti, dedicano una parte rilevante alle libertà e ai diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.

1. LO STATO

Lo stato può dunque ora essere definito come quell'organizzazione umana (persona giuridica) che, fornita di un potere sovrano/politico (non necessariamente democratico o riconosciuto dalla relativa comunità, ma anche preso, ad esempio, con l'uso della forza), è legittimata all'esercizio delle funzioni sovrane nei confronti di una determinata comunità e all'interno di un territorio determinato, oltreché ad avere personalità giuridica ed autonomia rispetto agli altri stati sovrani (c.d. **Stato-persona**).

In realtà, dal punto di vista concettuale si suole parlare di Stato in diverse accezioni.

Così, se con riferimento allo stato come persona giuridica, che forma e manifesta la sua volontà e che tramite una organizzazione articolata e complessa persegue i propri interessi si parla di Stato-persona, con riferimento alla sua complessa organizzazione amministrativa si parla di **Stato-apparato** (in questo caso i concetti di Stato e pubblica amministrazione tendono a sovrapporsi anche se, come vedremo, oggi la funzione amministrativa viene per lo più decentrata a livello locale).

Se il concetto di Stato-apparato fa riferimento ai governanti (cioè Stato inteso come detenzione e attuazione del potere politico), si parla invece di **Stato-Comunità**, con riferimento ai governati, cioè all'insieme delle persone fisiche che compongono la comunità statale.

- Ed è proprio in funzione dei rapporti che intercorrono fra governanti (coi loro che stabiliscono le regole) e governati (coloro che obbediscono alle regole) che si definisce la forma di Stato. Nel corso della storia si sono sviluppati e succeduti diversi tipi di Stato: da quello assoluto, dove i sudditi si trovano in uno status di sottomissione e sudditanza rispetto al sovrano, a quello social-liberale ove lo Stato non solo riconosce e tutela le libertà fondamentali dell'uomo – posto al centro dell'ordinamento giuridico – ma altresì aiuta i più deboli e gli emarginati, promuovendo e attuando anche con azioni concrete l'uguaglianza sostanziale tra tutti i consociati (artt. 2-3 Cost.). Sebbene comunemente usati come sinonimi, dalla forma di Stato occorre distinguere **la forma di governo**, che concerne la *divisione dei poteri sovrani tra i vari organi dello Stato e gli strumenti giuridici e politici atti a garantire il giusto equilibrio tra tali poteri ed evitare la prevaricazione di uno a danno degli altri (c.d. pesi e contrappesi)*.

Una delle forme di governo più diffuse tra i paesi democratici (anche in Italia) è la **repubblica parlamentare** (centralità del Parlamento, che rappresenta indirettamente il popolo sovrano, rispetto a tutti gli altri organi dello Stato).

2. LE FUNZIONI DELLO STATO

- Abbiamo già detto che, tradizionalmente, lo Stato detiene ed esercita i poteri sovrani: **legislativo, esecutivo/amministrativo e giurisdizionale**. E abbiamo anche detto che nei moderni stati democratici (c.d. **stato di diritto**), queste funzioni vengono ripartite tra differenti organi statali (**principio della tripartizione dei poteri**) per evitare un accentramento di poteri che potrebbe – come spesso è accaduto in passato – limitare le libertà democratiche faticosamente “conquistate” dalla comunità.

Il principio della tripartizione dei poteri è dunque un caposaldo dei mo

derni stati democratici di diritto. **Il potere legislativo** consiste nel potere di fare le leggi. La Costituzione italiana (così come la costituzione di altri moderni stati democratici) attribuisce istituzionalmente il potere legislativo al **Parlamento**, anche se, in realtà, la Costituzione attribuisce funzioni legislative anche ad altri organi come le Regioni (art. 117 Cost., sebbene nei limiti sanciti) e, a determinate condizioni, anche al Governo (artt. 76-77 Cost.). **Il potere esecutivo-amministrativo** viene invece attribuito al **Governo** e consiste nel potere di dare impulso e poi attuazione alle leggi e agli interessi pubblicistici che la collettività si pone.

Il potere esecutivo trova il suo vertice nel Governo e nei singoli Ministeri competenti per materia e si articola poi fino a livello locale. **Il potere giurisdizionale**, che consiste nel potere di dirimere le controversie tramite una decisione vincolante (sentenza) e viene attribuito dalla Costituzione all'organo della **Magistratura**.

3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO

Tradizionalmente lo Stato viene definito come l'unione di tre componenti fondamentali: un **popolo**, un **territorio**, un'**organizzazione dotata di sovranità**. Il **popolo** di uno stato è l'insieme degli individui che formano la comunità e ai quali, al ricorrere di determinate condizioni (che esulano dall'odierna trattazione) viene attribuito lo status di cittadini. Lo status di cittadinanza fa sorgere in capo ad ogni singolo individuo diritti (ad esempio di voto, alla pensione, all'assistenza sanitaria, etc.) e doveri (di pagare le tasse, di non commettere reati, etc.).

Il **territorio** è il contesto spaziale/geografico all'interno del quale lo Stato esercita la sovranità. Esso è composto dalla terraferma fino ai confini delimitati con accordi di stampo internazionale, dal mare territoriale fino a 12 miglia dalla costa, dai fondi marini e dal relativo sottosuolo fino a massimo 200 miglia marine (piattaforma continentale) lo spazio aereo fino all'atmosfera e il sottosuolo fino a dove è utilizzabile e, infine, dal territorio fluttuante (navi e aerei mercantili o militari battenti bandiera nazionale).

- Sono dotate invece di **extraterritorialità** – nel senso che non sono sottoposte alla sovranità dello Stato ove si trovano, ma a quella dello Stato cui appartengono (**ultraterritorialità**) – le **sedi diplomatiche straniere** (così, ad esempio, la sede diplomatica russa in Italia è considerato territorio russo, e viceversa). **La sovranità**, invece, consiste nel riconoscimento allo Stato del potere di supremazia ed imperio all'interno (verso i cittadini e gli enti locali minori) e di indipendenza ed autonomia all'esterno (verso gli altri stati).

Oggi, **la sovranità appartiene al popolo** che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (**art. 1 Cost.**).

La sovranità popolare diretta è utopica (si pensi se ogni singola decisione dovesse essere assunta con il voto di 60 milioni di italiani) e viene esercitata tramite il Parlamento che è l'organo rappresentativo del popolo in quanto i suoi componenti vengono scelti dal popolo tramite libere e democratiche elezioni. È quindi l'organo fondamentale attorno a cui ruota l'organizzazione dello Stato italiano, che infatti, viene definita una Repubblica Parlamentare.

4. GLI ORGANI DELLO STATO ITALIANO

Vediamo adesso quali sono gli organi dello Stato che nel loro complesso costituiscono **l'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana** e le funzioni sovrane che essi svolgono.

La **Costituzione Italiana** dedica la sua **parte II** all' **“Ordinamento del la Repubblica”**, disciplinando gli organi fondamentali dello Stato e il loro funzionamento: il **Parlamento** e il potere legislativo (Titolo I), il **Presidente della Repubblica** e suoi poteri (Titolo II) il **Governo**, che tramite la Pubblica amministrazione e gli altri organi ausiliari previsti dalla costituzione esercita la funzione esecutiva/amministrativa (Titolo III), la **Magistratura** e il potere giurisdizionale.

Questi sono i supremi organi dello Stato, che si trovano in una posizione di indipendenza e parità tra di loro.

Vengono tradizionalmente definiti come **organi superiorem non reco gnoscens** in quanto organi supremi, non sottoposti ad alcun potere superiore. Tale caratteristica di supremazia, tuttavia, non significa che il loro potere non possa essere sottoposto al controllo di altri organi. Anzi, è proprio il si stema di reciproci controlli e di parità istituzionale che consente di realizzare la coordinazione tra i vari poteri dello Stato e di impedire che un organo prevalga sugli altri, garantendo la ripartizione democratica dei poteri e la su premazia del diritto (**stato di diritto**)

5. IL PARLAMENTO

Il parlamento è l'organo centrale dell'Ordinamento Repubblicano e con nota la nostra forma di governo in Repubblica parlamentare.

5.1. COMPOSIZIONE E MEMBRI

Il Parlamento si compone di **due Camere** aventi le stesse funzioni ed entrambe elette direttamente dai cittadini (c.d. **biCameralismo perfetto**): la **Camera dei deputati** e il **Senato della Repubblica** (art. 55 cost.).

A seguito della recentissima modifica costituzionale operata dalla **L. Cost. n.1/2020**, il numero dei componenti la Camera dei Deputati è sceso a **400 deputati** (di cui 8 eletti dalla Circoscrizione Estero), mentre il Senato della Repubblica è oggi composto da **200 Senatori**. Fanno parte di diritto del Senato gli ex Presidenti della Repubblica e co' loro che vengono nominati Senatori a vita dal Presidente della Repubblica.

5.2. ELETTORATO ATTIVO

La Camera è eletta da tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni. Dal 14 ottobre 2021, salvo eventuali referendum costituzionali, sarà così anche per il Senato (prima della modifica costituzionale occorreva avere compiuto i 25 anni di età).

5.3. ELETTORATO PASSIVO

Occorre avere compiuto 25 anni per essere eletti alla Camera dei Deputati, 40 per essere eletti al Senato della Repubblica. In ogni caso occorre essere iscritti in una lista elettorale comunale.

5.4. DURATA

I parlamentari durano in carica 5 anni (**Legislatura**). Tale durata può essere prorogata per legge solo in caso di guerra (c.d. **proroga di durata**).

Si distingue dalla proroga di durata la **c.d. prorogatio dei poteri parlamentari**. Poiché i meccanismi elettorali rischiano di lasciare dei vuoti di potere, la legge proroga i poteri delle Camere (oltre i cinque anni), fino a che non si riuniscono le nuove Camere (i nuovi eletti), comunque non oltre venti giorni dalla data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro 70 giorni dalla data di scioglimento delle Camere (c.d. prorogatio dei poteri, che può durare quindi fino a 90 giorni). In ogni caso le Camere in *prorogatio* non possono eleggere il Presidente della Repubblica.

5.5. L'AUTONOMIA DELLE CAMERE

Entrambe le Camere, al fine di esercitare il loro potere in modo autonomo e libero, sono dotati di **autonomia regolamentare** (le Camere adottano il regolamento e le sue modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti), **autonomia finanziaria** (i membri approvano bilancio e consuntivo) e **autonomia amministrativa-organizzativa** (le Camere assumono dipendenti, affittano uffici, stipulano contratti, etc.).

5.6. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Ogni Camera elegge un suo **Presidente** fra i suoi componenti, che rappresenta l'assemblea, dirige i lavori e ne garantisce il regolare svolgimento. Il Presidente è coadiuvato dall'**Ufficio di Presidenza**.

Il Parlamento al suo interno si articola in **commissioni** cui vengono assegnati i disegni di legge e che si distinguono in **permanenti o ordinarie**, competenti per specifiche materie e necessariamente presenti all'interno del Parlamento e **speciali o straordinarie**, se istituite occasionalmente per risolvere specifiche questioni, come le commissioni di inchiesta. La composizione dei membri delle commissioni deve sempre rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari, espressione (almeno di regola) del voto espresso dal popolo.

All'interno del Parlamento, poi, vengono istituiti i **gruppi parlamentari**, che sono gruppi volontari di parlamentari appartenenti allo stesso partito politico/linea di pensiero. **Funzionamento**

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre e negli altri casi tassativamente previsti dalla Costituzione. Inoltre **le Camere si riuniscono in via straordinaria** su richiesta del presidente della Camera o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti (e in tale ultimo caso si riunisce di diritto anche l'altra Camera). Le Camere manifestano la loro assoluta autonomia ed indipendenza anche nell'esercizio delle loro funzioni legislative. Infatti, di regola, la riunione di una Camera non impone la riunione anche dell'altra.

Tuttavia, per l'espletamento di alcuni poteri sovrani di particolare rilievo, la costituzione impone alle Camere di riunirsi e deliberare **in seduta comune**. Si tratta di ipotesi tassativamente determinate: elezione (art. 83), giuramento (art. 91) e messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 90), elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104), elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale (art. 135). Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati e le operazioni di voto avvengono secondo il regolamento della Camera dei Deputati.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i (non pochi) casi in cui la Costituzione richiede una maggioranza qualificata (ad esempio maggioranza assoluta, maggioranza di 2/3, etc.).

6. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

Abbiamo già detto che il Parlamento detiene il potere legislativo. Prima di analizzare approfonditamente il complesso procedimento legislativo previsto per le leggi ordinarie dello Stato, analizziamo prima **le funzioni c.d. residuali del Parlamento**:

a. Funzione di indirizzo politico

Come noto l'indirizzo politico dello Stato spetta al Governo. Tuttavia il Parlamento esercita un continuo **controllo politico sul Governo** e inoltre, con l'approvazione di determinate leggi, previste dalla Costituzione, esercita **atti di forzissimo indirizzo politico**, come la **deliberazione dello stato di guerra** (art. 78cost.), che comporta l'entrata in vigore di una legislazione speciale; la **concessione dell'amnistia e dell'indulto** (art. 79 cost.); l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (art. 80 cost.); l'approvazione del bilancio (art. 81 cost.); la costituzione di commissioni per lo **svolgimento di inchieste di pubblico interesse** (art. 82 cost.), così come la possibilità di porre **interrogazioni par lamentari** al governo e ai singoli ministri, su questioni di rilievo pubblico, ovvero **interpellanze, mozioni e risoluzioni** (disciplinati dai regolamenti Camerali);

b. Funzione elettorale

Il Parlamento elegge:

- il Presidente della Repubblica,
- 5 giudici della Corte Costituzionale,
- 8 componenti del CSM,
- 4 componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

c. Funzione giurisdizionale

Il Parlamento, in seduta comune e a maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione, può deliberare la **messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica** (art. 90 cost.) e rinviarlo a giudizio dinanzi la Corte Costituzionale.

7. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dalla due Camere, che per ottenere la promulgazione della legge devono approvare un testo identico. L'iter legislativo, ovvero il percorso/procedimento che conduce all'entrata in vigore di una legge all'interno del nostro ordinamento, può concettualmente e didatticamente distinguersi in diverse fasi, l'una susseguente all'altra.

- a. FASE DELL'INIZIATIVA**
- b. FASE DELLA DISCUSSIONE E DELLA APPROVAZIONE**
- c. FASE DELLA PROMULGAZIONE**
- d. FASE DELLA ENTRATA IN VIGORE**

A. FASE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa legislativa si esercita tramite il deposito di un progetto di legge ad una delle due Camere, contenente le singole norme che di regola vengono redatte sottospecifici articoli.

Vediamo quali sono i soggetti ai quali la Costituzione riconosce il potere di presentare un **progetto di legge** ad entrambe le Camere del Parlamento, le quali saranno obbligate a deliberare sul disegno di legge ricevuto (ferma restando sul piano giuridico la libertà del parlamento, in quanto potere supremo dello Stato, di non approvare la proposta di legge).

La Costituzione riconosce il potere di proporre disegni di legge alle Camere a:

- **Governo**, che è il soggetto a cui istituzionalmente viene attribuito tale potere, essendo l'organo che deve determinare e perseguire l'indirizzo politico del paese. Il governo indubbiamente è anche il soggetto più autorevole e tecnicamente più preparato a svolgere tale attività;
- **Ciascun membro del Parlamento**, anche singolarmente;
- **Il popolo**, con almeno 50.000 elettori sottoscrittori del disegno di legge (cioè cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati: iniziativa legislativa popolare, ex **art.71 Cost.**); i **Consigli Regionali**;
- **Il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)** limitata mente alle materie di sua competenza.

B. FASE DELLA DISCUSSIONE E DELLA APPROVAZIONE

Entriamo adesso nel cuore dell'iter procedimentale che conduce all'approvazione di una Legge della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera che per prima ha ricevuto il disegno di legge, assegna il progetto alla **commissione parlamentare** competente per materia. Le commissioni parlamentari sono costituite con competenza su specifiche materie/settori, e rappresentano il fulcro del procedimento legislativo. Infatti, in base ai poteri e alle funzioni che ad esse vengono attribuite, cambia il procedimento legislativo.

B.1. Il procedimento legislativo ordinario: le commissioni parlamentari in sede referente.

Se la commissione parlamentare opera in sede referente, le commissioni seguono il c.d. **“procedimento legislativo ordinario”**.

Il procedimento ordinario è **sempre obbligatorio** (art.72, 4°comma Cost.) per i progetti di legge in materia:

- costituzionale,
 - elettorale,- di delegazione legislativa (art. 77 cost.),- di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali,- di approvazione di bilanci e consuntivi.
- Il procedimento ordinario è facoltativo per i progetti di legge non rientranti nelle superiori materie.

La Commissione in sede referente discute sul testo prima nel suo complesso e poi articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. Dunque, la Commissione presenta il testo del progetto di legge e le proprie relazioni all'intera Camera.

Il procedimento legislativo ordinario prosegue con l'assegnazione del progetto di legge al Presidente di una delle

Camere del Parlamento (plenum) il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Se si raggiunge la maggioranza prevista il disegno di legge si ritiene approvato e passa all'altra Camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche (**emendamenti**) completa la fase deliberativa.

Se l'altra Camera, invece, vi apporta modifiche, il disegno ripassa all'altra Camera la quale dovrà approvare anche l'emendamento, e così via (c.d. na vetta), fino a quando le Camere non approveranno un testo identico.

B.2. I procedimenti legislativi speciali: Le commissioni in sede legislativa e in sede redigente.

La commissione in sede legislativa (procedimento legislativo speciale) si occupa della discussione, della votazione e anche della approvazione finale del progetto di legge, estromettendo di fatto il plenum del Parlamento dai lavori. Tuttavia, è sempre ammessa, durante i lavori della Commissione, la **domanda di "rimessione in assemblea"** del progetto di legge.

La commissione in sede redigente (anche in tal caso si tratta di una procedura speciale e alternativa a quella ordinaria, prevista dai regolamenti di Camera e Senato) ha gli stessi compiti di quando opera in sede referente, con la sostanziale differenza che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge ha carattere di definitività, ed il testo che viene presentato alle Camere viene votato solo nel suo complesso (e non anche articolo per articolo).

C. FASE DELLA PROMULGAZIONE.

La promulgazione consiste in un **controllo sulla legittimità costituzionale della legge** operato dal Presidente della Repubblica. Tale

controllo deve essere effettuato entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza - art.73 Cost.). Con la promulgazione la legge diviene esecutoria (non ancora obbligatoria per i consociati). Se il Presidente della Repubblica, però, ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione, la **rinvia alle Camere** con un **messaggio motivato (veto sospensivo)**.

Se il progetto di legge viene riapprovato, anche senza le modifiche proposte dal Presidente, quest'ultimo è comunque obbligato a promulgarlo, a meno che ritenga che presenti difetti di gravissima incostituzionalità. Dopo la promulgazione, il Guardasigilli (il Ministro della Giustizia) accerta che l'atto non presenti vizi di forma.

D. FASE DELLA PUBBLICAZIONE

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere **pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale**.

E. FASE DELLA ENTRATA IN VIGORE

La legge entra in vigore ed è obbligatoria per tutti i consociati 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (vacatio legis).

8. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale monocratico. Le funzioni di tale organo costituzionale consistono nel **rappresentare**, sia all'interno che sul piano internazionale, **l'unità nazionale** (sostituisce, in chiave democratica, il re delle monarchie parlamentari) e **controllare e garantire il rispetto della Costituzione e dei principi democratici** (e per questo è al di là e al di sopra delle parti politiche: superpartes). Inoltre grazie al suo ruolo non politico, svolge importanti funzioni di contrappeso politico e di collegamento tra gli altri organi costituzionali, garantendo sempre che i meccanismi costituzionali avvengano nel rispetto della democrazia, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

8.1. REQUISITI PER L'ELEZIONE E COLLEGIO, DURATA E SCADENZA.

Per la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e gode dei diritti civili e politici. L'incarico di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra funzione. Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune che, per tale elezione, viene integrato da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta) che a loro volta vengono eletti dai rispettivi Consigli

regionali d'ap partenza, assicurando così la rappresentanza delle minoranze. Il Parlamento in seduta comune e in composizione integrata è convocato dal Presidente della Camera trenta giorni prima della scadenza del precedente mandato presidenziale.

Una volta eletto il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Per l'espletamento delle sue funzioni il Presidente si avvale di una struttura amministrativa che ha al suo vertice nel Segretario generale della Presidenza della Repubblica, da lui direttamente nominato. L'**incarico presidenziale** dura **7 anni**. Oltre che per la naturale scadenza, il mandato presidenziale può cessare per:

- morte del Presidente;
- dimissioni volontarie;
- decadenza, per perdita dei requisiti di eleggibilità;
- destituzione, a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, pronunciata dalla Corte Costituzionale;
- impedimento permanente, cioè irreversibile (si pensi ad una malattia invalidante). Se l'impedimento è temporaneo, opera l'istituto della **supplenza (art. 86 cost.)** e il Presidente del Senato assume i poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica

8.2. LE FUNZIONI DEL CAPO DELLO STATO

Vediamo adesso quali sono **le funzioni e i poteri del capo dello Stato**.

- Invia messaggi alle Camere. I messaggi possono avere il contenuto più vario. Si tratta di uno strumento tramite il quale il Presidente può attirare l'attenzione del Parlamento su questioni che ritiene di particolare rilievo. Sicuramente, tra i messaggi con maggiore peso politico vi è quello previsto dall'art. 74 della costituzione. Il Presidente della Repubblica, infatti, prima di promulgare una legge approvata dal Parlamento può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Sebbene le Camere possano approvare nuovamente la legge (e il Presidente non può nuovamente opporsi e deve promulgarla), è evidente il peso politico di tali messaggi, che possono influenzare non poco il percorso politico di una legislatura;
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali.

- zionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere;
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura;
- Può concedere la grazia e commutare le pene;
- Conferisce le onorificenze della Repubblica;
- Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (**c.d. semestre bianco**).

Si tratta di un potere di bilanciamento dei poteri costituzionali di cui il Presidente si avvale tutte le volte in cui si verificano situazioni di contrasto tra organi costituzionali (ad esempio tra le Camere, perché connotate da magioranze politiche contrapposte, o tra le Camere e il governo, etc.), che non consentono il regolare funzionamento dell'Ordinamento Costituzionale.

- Può, come abbiamo visto, chiedere alle Camere un secondo esame su un testo di legge, quando ravvisa elementi di incostituzionalità; **M.** Può convocare in via straordinaria ciascuna Camera;
- Può nominare 5 senatori a vita nel corso del suo mandato; **O.** Ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio Supremo di difesa.

8.3. L'IRRESPONSABILITÀ POLITICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è **controfirmato dai ministri proponenti**, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In buona sostanza la firma del Presidente è di mero controllo formale, mentre sarà il governo e i singoli ministri che promuoveranno l'atto e si assumeranno la responsabilità politica e giuridica degli atti assunti. Quindi il Presidente della Repubblica non è giuridicamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per **alto tradimento o per attentato alla Costituzione**. E in tali casi, come abbiamo visto, può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9. IL GOVERNO

Il governo è un **organo costituzionale complesso** (cioè composto

da più organi, sia monocratici che collegiali), **variabile** (perché è composto da organi necessari e organi non necessari), **dichiaratamente di parte** (cioè politicizzato), perché espressione della maggioranza (o intesa) politica raggiunta in Parlamento.

La sua funzione in generale è quella di **dare un indirizzo politico alla nazione, dando impulso ed esecuzione alle leggi e curando gli interessi pubblici**. Oltre all'attività di realizzare un determinato programma politico, dunque, il Governo dirige l'attività amministrativa, diretta a soddisfare i bisogni pubblici e ad attuare le leggi.

9.1. ORGANI DEL GOVERNO

- **Organî necessari del Governo sono:**
- **Il Presidente del Consiglio,**
- **I Ministri**
- **Il Consiglio dei Ministri.**

Attualmente i **Ministri necessari o “con portafoglio”**, (istituiti con legge per interessi pubblici ritenuti supremi) sono **15** (di recente è stato istituito **il Ministero per la Transizione ecologica**):

- **Affari Esteri e Cooperazione Internazionale;**
- **Interno;**
- **Giustizia;**
- **Difesa**
- **Economia e Finanze**
- **Sviluppo Economico**
- **Politiche agricole alimentari e forestali**
- **Transizione ecologica**
- **Infrastrutture e mobilità sostenibili**
- **Lavoro e Politiche Sociali**
- **Istruzione**
- **Università e ricerca**
- **Cultura**
- **Salute**
- **Turismo**

Organî non necessari del Governo sono:

- **Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,**
- **Il Ministro senza Portafoglio,**
- **I Sottosegretari di Governo,**
- **I Commissari Straordinari.**

Per l'amministrazione dei pubblici interessi i Ministri si avvalgono di strutture complesse e articolate in organi e uffici sparsi sul territorio che prendono il nome di **Ministeri** e che hanno la loro sede generale a Roma.

Alcuni Ministeri hanno un'articolazione anche a livello locale, come il Ministero degli Interni che svolge la sua attività anche a livello locale con le Prefetture, che sono uffici governativi.

9.2. LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO.

Concluse le elezioni (o a seguito di un Governo caduto nel corso della Legislatura), **il Presidente della Repubblica** convoca a colloquio i segretari/ capi politici dei principali partiti rappresentati in Parlamento, per individuare un soggetto (di regola, ma non sempre, il capo del Partito che ha maggioranza consensi) che, espressione della maggioranza politica formatasi in Parlamento, possa formare un Governo che abbia l'appoggio del Parlamento per l'espletamento del mandato (cioè, avere i voti in Parlamento per governare).

Individuato tale soggetto, il Presidente conferisce a tale soggetto l'incarico di formare un Governo.

Una volta che il Premier incaricato scegli i Ministri e forma un Governo sostenuto dalla maggioranza del Parlamento, Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri (**art. 92 Cost.**). Dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (**art. 93 Cost.**).

A questo punto il Governo deve ricevere la formale approvazione (che prende il nome di **fiducia**) da entrambi i rami del Parlamento (**art. 94 Cost.**), consistente in una votazione favorevole sul nuovo governo formato e sul programma politico da attuare, di regola preceduto da un breve discorso del Premier incaricato. In tal modo il Governo ottiene “il consenso” per espletare il suo mandato politico dal soggetto giuridico che detiene la sovranità (il popolo), tramite il suo organo di rappresentanza indiretta (il Parlamento).

9.3. LE FUNZIONI DEL GOVERNO

- **La funzione esecutiva/amministrativa.**

Il Governo è l'organo esecutivo che non si limita a dare esecuzione ad un progetto politico, in quanto poi amministra concretamente gli interessi pubblici maggiormente rilevanti.

L'amministrazione di tali interessi, come visto, viene dunque affidata ad un Ministro che si avvarrà di una complessa organizzazione (viceministri, sottosegretari, commissari, consulenti, impiegati, funzionari, uffici centrali, uffici territoriali, etc.).

I principali strumenti normativi di cui si avvale il Governo sono i **decreti** e i **Regolamenti**.

29

Rientrano tra le funzioni esecutive amministrative in senso lato, anche le nomine e le revoche dei più alti funzionari statali.

- **La funzione legislativa.** Il legislatore costituzionale prevede alcune importanti deroghe al tradizionale principio della tripartizione dei poteri, che attribuisce il potere esclusivo di fare le leggi al Parlamento. Per motivi particolari, infatti, la legge costituzionale in determinate situazioni attribuisce al Governo potere legislativo

A) art. 76 Costituzione: Legge delega e Decreto Legislativo (o legge delegata).

- Il Governo su una materia preventivamente determinata, sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Parlamento con Legge (detta **legge delega**), può – entro un termine predeterminato – emanare un **decreto legislativo** (dette anche **legge delegata**) che ha lo stesso valore, cioè la stessa forza giuridica della legge ordinaria emanata dal Parlamento. Tale deroga attenuata al principio di tripartizione trova la sua giustificazione nel fatto che da un lato il Parlamento – che coinvolge anche le minoranze politiche nel processo decisionale garantendo una più ampia partecipazione – fissa regole generali, criteri direttivi e limiti cui il Governo deve attenersi e, dall’altro, nel fatto che, di regola, tale strumento viene utilizzato in materie che richiedono particolari competenze o elevati tecnicismi cui il governo può accedere più rapidamente e con maggiore efficacia rispetto al Parlamento, grazie ai suoi Ministeri.

B) Art. 77 Cost.: Decreto-Legge.

Quando ricorrono **casi straordinari di necessità e di urgenza**, il Governo può adottare di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori aventi forza di legge (**decreti-legge**), che deve **il giorno stesso** essere presentato alle Camere per la conversione in legge ordinaria. Le Camere, anche se sciolte, vengono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Anche qui la legge prevede alcuni temperamenti per evitare un abuso da parte del Governo di tale strumento. I decreti-legge, infatti, perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

C) Art. 78 cost.: la delega al governo in stato di guerra. Trattasi di situazione eccezionale ove la delega ha ad oggetto “*i poteri*

necessari” per fronteggiare l’emergenza. Tale tipo di delega, probabilmente, giustificherebbe dal punto di vista costituzionale anche provvedimenti limitativi delle garanzie costituzionali.

D) La legge di bilancio. La legge di bilancio, sebbene formalmente

ap provata dal Parlamento, è di fatto un documento contabile che può redigere solo chi governa/amministra. E in quanto tale è sostanzialmente un atto di amministrazione del Governo.

9.4. GLI ORGANI AUSILIARI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

Non sono organi supremi, che cioè svolgono una tipica funzione sovrana, ma **organi di rilevanza costituzionale**, perché svolgono funzioni ausiliari o propedeutiche all'esercizio dei poteri sovrani degli organi supremi.

9.4.1 IL C.N.E.L. (CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO)

Il CNEL è un organo composto da esperti e dai rappresentanti delle categorie produttive.

La sua **funzione principale** è quella di svolgere **consulenza** in favore del le Camere e del Governo nelle materie di sua competenza (appunto economia e lavoro);

Altra importante attribuzione del CNEL consiste nell'**iniziativa legislativa**. Esso, infatti, può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti con legge.

9.4.2 IL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato è **organo di rilievo costituzionale indipendente** dagli altri poteri e **complesso**, in quanto svolge **funzioni di consulenza giuridico-amministrativa** e di tutela della giustizia nell'amministrazione, ma è anche **organo di secondo grado della giustizia amministrativa** con competenza sulle impugnazioni avverso le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (vedasi più avanti il paragrafo dedicato alla giustizia amministrativa). In determinate materie è giudice in unico grado.

Nell'ambito dell'attività consultiva, emette pareri in favore della pubblica amministrazione, che sono obbligatori in alcuni atti di alta amministrazione.

9.4.3 LA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti è **organo indipendente** dal governo e dagli altri organi, di **rilievo costituzionale e di natura complessa** in quanto svolge funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive. Quanto alla **funzione giurisdizionale**, è **organo della giustizia amministrativa** e giudica in materia di ricorsi pensionistici, responsabilità contabile e nelle altre specificate dalla legge (vedasi il paragrafo sulla giustizia amministrativa).

La **funzione di controllo** su svariati atti della pubblica amministrazione viene sancita direttamente dalla costituzione: esercita il **controllo preventivo di legittimità** sugli atti del Governo, effettua il **controllo successivo** sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Per accentuare l'autonomia dal governo, la Corte riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

Quanto alla **funzione consultiva**, formula pareri al Governo in materia contabile-amministrativa.

9.4.4 IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

È un organo collegiale con funzioni consultive e organizzative in materia militare, presieduto dal Presidente della Repubblica.

10. LA MAGISTRATURA

La magistratura esercita il **potere giurisdizionale**, cioè la tipica funzione sovrana di dirimere le controversie e dare concreta applicazione alle norme dell'ordinamento giuridico.

La Costituzione distingue il potere giurisdizionale in giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale.

Giurisdizione ordinaria. È composta dai magistrati ordinari, cioè quelli che hanno vinto il concorso per magistratura. Nella magistratura ordinaria rientrano la giurisdizione civile e penale. **Giurisdizione speciale.** Vengono devolute alla giurisdizione speciale solo le materie stabilite dalla legge. Rientra nella giurisdizione speciale la giurisdizione amministrativa che tutela prevalentemente interessi legittimi (si rimanda al paragrafo sulla giustizia amministrativa).

10.1. I PRINCIPI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE

- **Il Principio del giusto processo**

Si fonda sulle seguenti garanzie riconosciute all'individuo: **Imparzialità del giudice, contraddittorio tra le parti, obbligo di motivazione della sentenza, durata ragionevole dei processi**

- **Principio del contraddittorio**

Entrambe le parti devono poter liberamente esporre le proprie ragioni e replicare alle difese della controparte dinanzi ad un giudice terzo e imparziale

- **Principio dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici**

I giudici sono soggetti solo alla legge (**art. 101 cost.**), per essere liberi di giudicare senza subire pressioni o condizionamenti dall'esterno (ad esempio del governo, da membri del parlamento, etc.) né dall'interno (cioè altri magistrati). Per questo non esiste un'organizzazione gerarchica tra i magistrati: essi costituiscono un ordine, hanno tutti pari dignità e si distinguono solo per le funzioni svolte.

Al principio di indipendenza del giudice si ricollega il fondamentale **princípio del giudice naturale** (**art. 25 cost.**: “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”). Tale principio viene garantito tramite un complesso sistema di norme di legge (riserva assoluta di legge) che consentono sempre la predeterminazione del giudice per uno specifico caso, in base ai criteri della materia oggetto del contendere, del valore della causa e del territorio.

- **Diritto di difesa**

L'art. 24 Cost. sancisce il generale diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto alla difesa viene garantito anche per i meno abbienti (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sul patrocinio a spese dello Stato).

- **Durata ragionevole dei processi**

È diritto di ogni persona avere un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole e che la richiesta di giustizia venga soddisfatta entro tempi accettabili.

10.2. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Al fine di garantire l'effettiva indipendenza e autonomia del potere giudiziario dal potere politico e da ogni altro tipo di potere costituzionale, i costituenti hanno istituito un **organo autonomo** (dal governo e dal parlamento) **di autogoverno della magistratura: il C.S.M. Consiglio Superiore della Magistratura.**

33

Spetta dunque al CSM e solo a quest'ultimo il potere di disporre le assegnazioni dei magistrati (previo concorso pubblico), nonché gestire tutte le questioni riguardanti le assegnazioni di sedi e funzioni, i trasferimenti e la dozione di provvedimenti disciplinari (**art. 105 cost.**). Inoltre, svolge funzioni amministrative e normative di secondo grado (ri serva di legge relativa) nelle materie attinenti al governo della magistratura (tirocinio, formazione, valutazioni di professionalità, etc.). L'art. 104 della costituzione disciplina la **composizione** di tale organo: alcuni vi appartengono di diritto, altri vengono scelti su base elettiva. Sono **membri di diritto del CSM** 1) il Presidente della Repubblica, che lo pre siede, 2) il Primo Presidente e 3) il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti (**membri elettivi**) sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [**cfr. art. 55 c.2**] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

zio. Il Consiglio, poi, elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

11. LA CORTE COSTITUZIONALE

È **organo costituzionale** di natura collegiale con **funzioni giurisdizionali costituzionali**. Oggetto del suo giudizio, cioè, è la conformità delle leggi emanate dal Parlamento, dal Governo o dalle Regioni alla Costituzionalità italiana e ai principi che da essa promanano.

È composto da 15 giudici di cui 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dalle supreme magistrature.

Oltre a sindacare la legittimità delle leggi, giudica sui conflitti di attribuzione tra organi costituzionali, tra organi costituzionali e organi regionali e tra organi regionali; giudica sulle accuse promosse dal Parlamento contro il Presidente della Repubblica, giudica sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

11.1. IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ

Il giudizio di legittimità da parte della Corte può avvenire **in via principale**, quando a prendere l'iniziativa sono il governo o le regioni, e **in via incidentale**.

Il giudizio in via incidentale avviene quando nel corso di una controversia giudiziaria viene eccepita d'ufficio o su istanza di parte una questione che fa ritenere l'incostituzionalità di una legge la cui applicabilità rileva nel corso del giudizio. Nel caso di accoglimento dell'eccezione di illegittimità, la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Il giudizio in via principale può essere promosso dal governo quando ritiene che una legge regionale abbia ecceduto la competenza riconosciutagli dalla costituzione, o da una regione, se questa ritiene che una legge statale o di altra regione leda la propria sfera di competenza.

La Corte costituzionale, inoltre, giudica: sui **conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni** [127], e **tra le Regioni**; sulle **accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri] a norma della Costituzione** [90].

La corte inoltre ha competenza in materia di **ammissibilità sulle richieste di referendum**.